



**AREA SERVIZI TECNICI  
SERVIZIO Infrastrutture e Mobilità**

# **Regolamento del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale del Comune di Jesi**

*Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6  
articolo 20, comma 6*

## **INDICE**

### **CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITÀ**

Articolo 1 - Ambiti di applicazione

Articolo 2 - Finalità e definizioni

Articolo 3 – Tutela del verde

### **CAPO II – VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO**

#### **P A R T E I – NORME GENERALI**

Articolo 4 – Gestione del verde pubblico

#### **PARTE II – PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

Articolo 5 – Aree di pertinenza delle piante

Articolo 6 - Potature degli alberi

Articolo 7 – Capitozzature degli alberi

Articolo 8 – Abbattimento degli alberi

Articolo 9 – Difesa delle piante in aree di cantiere

Articolo 10 – Scavi nell'area di pertinenza degli alberi

Articolo 11 – Espianto e trapianto degli alberi

Articolo 12 – Danneggiamento di alberi e arbusti

Articolo 13 – Alberate lungo la viabilità

Articolo 14 – Altre formazioni lineari lungo la viabilità

Articolo 15 – Aree coltivate urbane

Articolo 16 – Parchi urbani, periurbani ed extraurbani

#### **PARTE III – FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE**

Articolo 17 – Ambito di applicazione

Articolo 18 – Tutela delle funzioni estetiche

Articolo 19 – Interventi vietati

#### **PARTE IV - PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

Articolo 20 – Procedure e criteri generali

Articolo 21 – Elaborati del progetto colturale-gestionale

Articolo 22 – Scelta delle specie

Articolo 23 – Aree verdi

Articolo 24 – Parcheggi alberati

Articolo 25 – Viali alberati

Articolo 26 – Parchi urbani

Articolo – Garanzie e manutenzioni

### **CAPO III - VERDE PRIVATO**

Articolo 28 – Gestione e tutela del verde urbano

Articolo 29 – Progettazione del verde privato

### **CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI**

Articolo 30 – Difesa fitosanitaria

Articolo 31 – Metodi di lotta ai parassiti e alle malattie

Articolo 32 – Lotta obbligatoria

A Articolo 33 – Controllo della vegetazione spontanea

### **CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 34 - Sanzioni

Articolo 35 – Norme finanziarie

Articolo 36 – Norme in contrasto e modifiche

### ***ALLEGATI***

***ALLEGATO A - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO***

***ALLEGATO B - CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITÀ', ETÀ' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO***

***ALLEGATO C - POTATURA DEGLI ALBERI***

***ALLEGATO D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELEATE (DGR N. 813/2014)***

## **CAPO I - AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITÀ'**

### **ARTICOLO 1 - AMBITI DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica al verde urbano ed extraurbano (rurale) del territorio del comune di Jesi e costituisce, limitatamente agli aspetti di competenza, integrazione del regolamento edilizio.

Dall'applicazione del presente Regolamento sono esclusi i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, l'arboricoltura sia da legno che da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.

Sono inoltre esclusi gli alberi secolari e le formazioni vegetali monumentali in quanto elementi ed ambiti tutelati dalla Legge Forestale Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.

Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento possono costituire uno strumento di riferimento fondamentale.

### **ARTICOLO 2 - FINALITÀ' E DEFINIZIONI**

Il presente Regolamento reca le disposizioni per la tutela, la valorizzazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali che caratterizzano il paesaggio rurale.

Il verde urbano è l'insieme di: parchi, giardini pubblici e privati, parcheggi alberati, aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, alberate stradali, aree verdi ricadenti nel territorio urbanizzato che costituiscono o possono costituire elementi areali, lineari o puntiformi di connessione con il territorio extraurbano quali gli orti urbani, gli incolti urbani, le scarpate, le siepi.

Nell'Allegato A del presente regolamento viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano.

Il verde extraurbano è l'insieme di formazioni vegetali definite dall'art 2 comma 1 della Legge Forestale Regionale n. 6 del 23 febbraio 2005, di cui in particolare alle lettere a) albero ad alto fusto, d) arbusteto, i) filare, m) gruppo, o) siepe.

### **ARTICOLO 3 - TUTELA DEL VERDE**

Il Comune di Jesi, sulla base di una specifica analisi territoriale, individua le aree verdi, le formazioni vegetali e gli elementi vegetali da tutelare, urbani ed extraurbani, (Variante al Prg "Allegati alle Nta", Norme per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse del patrimonio botanico-vegetazionale e del paesaggio agrario).

L'analisi territoriale è redatta tenendo conto principalmente di parametri bio-ecologici e agronomico-forestali riguardanti anche la funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano propria delle reti ecologiche.

Su tale base il Comune di Jesi indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27 luglio 2015), le misure di tutela e regola l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, sociali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi.

La tutela sia del verde urbano che delle formazioni vegetali che caratterizzano il paesaggio rurale del comune di Jesi si concretizza a partire da una qualificata progettazione sino ad una corretta analisi ed esecuzione dei lavori.

Nel presente regolamento sono indicati gli indirizzi progettuali e le relative modalità di intervento da seguire.

## **CAPO II - VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO**

### **PARTE I - NORME GENERALI**

#### **ARTICOLO 4 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO**

Per verde pubblico, ai sensi del presente Regolamento, si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà del comune di Jesi o a gestione comunale.

La gestione del verde pubblico è curata dall'ufficio comunale competente preposto e/o dal soggetto appositamente incaricato dal Comune.

Tutti gli interventi sul verde pubblico devono essere coordinati da un tecnico esperto in materia agronomico-forestale (Dottore Agronomo o Dottore Forestale o tecnico equipollente).

Qualsiasi intervento eseguito da altri soggetti, per finalità sia pubbliche che private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi nelle aree di pertinenza delle piante di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente per il verde pubblico.

Lo stesso determina eventuali cauzioni e/o misure di compensazione/indennizzo, o il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di interventi non autorizzati così come previste anche nella l.r. n. 6/2005 e nelle deliberazioni attuative della Giunta regionale.

Le procedure di calcolo dell'indennizzo vengono effettuate sulla base delle disposizioni adottate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 23 e 24 della l.r. n. 6/2005 (DGR n. 813 del 7 luglio 2014) Allegato D.

### **PARTE II - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

#### **ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE**

L'area di pertinenza di un albero è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso.

Essa è definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro l'asse del tronco dell'albero e raggio variabile secondo la seguente articolazione in funzione della dimensione della pianta misurata a m 1,30 dal colletto (Art 8, punto 3, lettera c) Variante Generale del Prg – Jesi Allegati alle Nta):

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| ▪ diametro del tronco < cm 15         | raggio $\geq$ m 1,5 |
| ▪ cm 15 < diametro del tronco < cm 30 | raggio $\geq$ m 2,0 |
| ▪ cm 30 < diametro del tronco < cm 50 | raggio $\geq$ m 4,0 |
| ▪ diametro del tronco > cm 50         | raggio $\geq$ m 5,0 |

Per area di pertinenza degli arbusti e delle piante arbustive in forma arborea si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro della ceppaia o del fusto e raggio pari a 1 volta la circonferenza che racchiude i rami o la circonferenza del fusto misurata a 1 m da terra.

Le aree di pertinenza delle altre formazioni vegetali si calcolano sui singoli e sull'insieme (perimetro) degli alberi e/o degli arbusti presenti.

Nel caso di piante di particolare rilevanza l'area di pertinenza va stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.

In ogni caso il raggio minimo dell'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale è, al minimo, pari a m 1,50.

## **ARTICOLO 6 - POTATURE DEGLI ALBERI**

La potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti e attività antropiche anche se di norma, tale operazione si effettua per l'allevamento di giovani alberi, per l'eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale.

La potatura è una operazione necessaria e indispensabile per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o con altre utenze aeree o sotterranee esistenti.

I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante o cose.

Le corrette modalità di potatura sono indicate nell'Allegato C.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo interventi di potatura ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

Nel caso di piante o formazioni vegetali di particolare rilevanza la potatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale.

## **ARTICOLO 7 - CAPITIZZATURE DEGLI ALBERI**

La capitozzatura consiste nel recidere fusti e branche primarie. Non costituisce capitozzatura il taglio effettuato rilasciando almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso (definito taglio di ritorno).

La capitozzatura, ai fini del presente Regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, acero campestre, bagolaro per produzione di fogliame ad uso alimentare, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.

La capitozzatura degli alberi ad alto fusto è ammissibile nei seguenti casi:

- alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature;
- alberi con rami malati o pericolanti;
- alberi messi a dimora in spazi non adeguati;
- alberi seccaginosi da rivitalizzare;
- alberi che interferiscono con elettrodotti e reti tecnologiche aeree.

Nel caso di piante di particolare rilevanza la capitozzatura deve essere eseguita previa valutazione di un tecnico esperto in materia agronomico-forestale (Dottore Agronomo o Dottore Forestale o tecnico equipollente).

In ogni caso, la capitozzatura indebolisce l'albero, può causarne il degradamento e alterarne la forma naturale, determinando anche la perdita del valore ornamentale e dei servizi ambientali e paesaggistici fomenti; come alternativa a tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento e l'eventuale sostituzione dell'albero con specie idonea.

## **ARTICOLO 8 - ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI**

Gli abbattimenti di alberi non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna ed in stagione vegetativa, compresa dal 1 marzo sino al 30 giugno di ciascun anno.

Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto, la ripulitura, l'allontanamento e lo smaltimento del materiale residuo.

Le ceppaie devono essere recise al di sotto del piano di campagna e ricoperte di terra, sempreché non si tratti di pianta da coltivare a siepe o a ceduo.

## **ARTICOLO 9 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE**

Nelle aree di cantiere è fatto obbligo dal presente regolamento adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il danneggiamento della vegetazione esistente consistenti generalmente in lesioni alla corteccia, alle radici, rottura di rami, ecc..

All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento.

Per la difesa in particolare dai danni meccanici, i fusti, tutti gli alberi isolati e le superfici con alberi e arbusti ricadenti in aree di cantiere, devono essere protetti da solide recinzioni in grado di racchiudere le superfici di pertinenza delle piante. Se a causa di insufficienza di spazio non fosse possibile isolare l'intera superficie interessata, gli alberi devono essere protetti singolarmente mediante tavole di legno



alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante.

Nel caso in cui i lavori producano presumibilmente alterazione del normale regime idrico delle alberate, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberate è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e comunque di breve durata. Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale avente funzione di cuscinetto. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

Nel caso di presenza di piante di particolare rilevanza situate ai margini o all'interno dell'area del cantiere, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento e/o di cui al Capo IV della l.r. n. 6/2005, l'ufficio competente per il verde deve richiedere un *“Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere”*.

#### **ARTICOLO 10 - SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI**

Gli scavi per la posa in opera di impianti tecnologici interrati quali tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc. o per qualsiasi altro motivo, nel caso ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in maniera tale da evitare il taglio delle radici. Tale intervento, infatti, predispose il più delle volte all'ingresso di patogeni agenti di carie ma può anche provocare la morte dell'albero alterandone la stabilità e lo stato vegetativo. Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto grosse (diametro da 2 a 5 cm) e quelle resistenti primarie (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo ecc..

Nel caso in cui non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà evitare lacerazioni effettuando tagli netti mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per due ore circa prima del reinterro.

Nel caso di piante di particolare rilevanza, l'area di pertinenza dovrebbe essere stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale (Dottore Agronomo o Dottore Forestale o tecnico equipollente).

Nel caso di scavi continui che interessano alberature stradali, deve essere richiesta dall'ufficio comunale di Jesi competente per il verde una perizia tecnica agronomico-forestale (Dottore Agronomo o Dottore Forestale o tecnico equipollente).

## **ARTICOLO 11 - ESPIANTO E TRAPIANTO DI ALBERI**

L'espianco di alberi per effettuare lo spostamento da un sito a un altro è ammissibile soltanto entro il termine di cinque annate vegetative a partire dalla loro prima messa a dimora e nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche; in caso contrario l'espianco, anche se eseguito previa zollatura, equivale all'abbattimento. Il trapianto deve essere realizzato immediatamente dopo l'espianco effettuando, se necessario, il contenimento delle chiome affinché la superficie fogliare sia adeguatamente equilibrata con l'apparato radicale, nonché la rifilatura a taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate

## **ARTICOLO 12 - DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI**

Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, compromettono l'integrità fisica e fisiologica delle piante sia arboree che arbustive ed il loro naturale sviluppo.

Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'ufficio competente per il verde del comune di Jesi, ai sensi dell'articolo 4, è vietato:

- rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
- scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
- sradicare alberi e arbusti;
- affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e simili con chiodi, filo di ferro, ecc.;
- imbrattamento con vernici o altro dei fusti e rami
- versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;
- l'infissione, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di pali e manufatti di qualsiasi genere e tipo;

Sono altresì vietate le seguenti azioni:

- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- il riporto, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o l'interramento di qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;
- il compattamento del terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- lo scavo di buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
- l'utilizzo delle aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere.

### **ARTICOLO 13 - ALBERATE LUNGO LA VIABILITÀ'**

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo.

Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio dell'intera alberata (come definita all'ultimo comma del presente articolo).

Nel caso di abbattimento di alberi facenti parte di alberate adulte, l'ufficio competente per il verde del comune di Jesi, valuterà, sulla base delle condizioni spaziali esistenti, l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive e la possibilità di introdurre altre specie.

Le piante di particolare rilevanza dovranno essere difese mediante appositi elementi, nonché segnalate ai sensi del Codice della Strada.

Nell'Allegato C è indicata l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate nelle alberate stradali.

Il concetto di età di servizio non è valido nel caso di alberi secolari o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della L.R. n. 6/2005.

In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino al 50%.

### **ARTICOLO 14 - ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITÀ'**

Le formazioni vegetali lineari qualora siano elementi di reti o corridoi ecologici sono gestite tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali.

### **ARTICOLO 15 - AREE COLTIVATE URBANE**

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano, da condurre in armonia con le norme urbanistiche, igieniche e ambientali, debbono essere coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare hanno l'obbligo di:

- evitare di lavorare il terreno nella fascia di almeno 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade pubbliche (fascia di rispetto di almeno 2 metri);
- evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a ritocchino;
- provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie;
- tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade pubbliche e i corsi d'acqua;
- In presenza di edifici pubblici, edifici privati, orti, e giardini, parchi, aree ricreative e di svago, centri sportivi e relative pertinenze e cimiteri, al fine di contenere i rischi connessi agli effetti

negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari qualora le macchine irroratrici non siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, etc.), deflettori, collettori, ugelli antideriva o sistemi a tunnel, è vietato effettuare trattamenti ad una distanza minima di metri 20.

#### **ARTICOLO 16 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI**

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati sono gestiti così come prescritto dalla legge regionale 26/1998

### **PARTE III - FRUIZIONE DI PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE**

#### **ARTICOLO 17 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente parte elenca gli interventi vietati, le prescrizioni e gli interventi autorizzabili in tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà e/o gestione del Comune di Jesi .

L'ottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di seguito riportate non costituisce esenzione da eventuali ulteriori obblighi derivanti da altre norme in vigore.

#### **ARTICOLO 18 - INTERVENTI VIETATI**

Nei parchi e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

- eliminare, distruggere, tagliare o danneggiare in qualsiasi altro modo alberi, arbusti, prati e terreni; raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno; calpestare le aiuole fiorite;
- provocare danni a panchine, tavoli, cestini, recinzioni, impianti di irrigazione, giochi, impianti di illuminazione;
- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico, anche attraverso la pratica di giochi e attività sportive al di fuori delle zone appositamente attrezzate;
- permettere ad animali in proprio affidamento di danneggiare fiori, prati, arbusti e alberi e di imbrattare il suolo o altro senza raccoglierne le deiezioni solide;
- effettuare coltivazioni agricole e/o allevamento di animali di qualsiasi tipo e genere,
- usare Concimi o Fitofarmaci
- accendere fuochi al di fuori di aree eventualmente presenti e appositamente attrezzate;
- lavare macchine e/o attrezzature varie;
- transitare e sostare con motoveicoli e autoveicoli; resta sempre consentito il transito e la sosta degli autoveicoli degli organi di vigilanza e soccorso, degli incaricati comunali della manutenzione e delle motocarrozze per disabili.

#### **ARTICOLO 19 - TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE**

Il Comune definisce le aree verdi, comprese aiuole e aiuole spartitraffico, ove sono espressamente vietate autorizzazioni o concessioni di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo.

Tale norma non si applica nel caso vengano stipulati contratti di sponsorizzazione per la concessione a terzi del servizio di realizzazione e gestione di particolari sistemazioni a verde.

La cartellonistica da adottare non deve mai prevalere per colori, forme e dimensioni, sulla stessa sistemazione a verde.; tale valutazione verrà effettuata ad insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti i quali possono anche dotarsi di un regolamento che definisca le caratteristiche di tale cartellonistica.

## **PARTE IV - PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

### **ARTICOLO 20 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI**

Una corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione.

Per questo è necessario effettuare preliminarmente un'analisi delle condizioni pedoclimatiche al fine di valutare le potenzialità del sito, tenendo in debita considerazione gli scopi per cui viene realizzato il verde pubblico,

In relazione all'analisi elaborata e agli eventuali vincoli presenti, viene definito l'impianto vegetazionale ed il relativo piano di manutenzione.

Per ottenere la migliore funzionalità anche in termini di estetica del verde e di utilizzo da parte dei fruitori occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone, di antico indigenato e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione.

E' necessario inoltre in fase di progettazione valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, porre in atto tutti gli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante.

Nelle zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale quali aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa, i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, si dovranno conformare obbligatoriamente al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.

I progetti concernenti la realizzazione o la manutenzione straordinaria di parchi, aree verdi e giardini e di realizzazione di alberate, consistenti nello studio delle condizioni pedo-bioclimatiche necessarie per l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, nonché nello studio dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetazionale che si intende realizzare, dovranno essere redatti da un professionista abilitato all'esercizio della professione con adeguate competenze (Dottore Agronomo o Dottore Forestale).

Tali progetti sono denominati "*Progetti culturali-gestionali*".

### **ARTICOLO 21 - ELABORATI DEL PROGETTO CULTURALE-GESTIONALE**

Gli elaborati del *Progetto culturale-gestionale* consistono in:

- studi ed indagini quali inquadramento paesaggistico, analisi agroforestale, geopedologica, morfotopografica, ambientale e fitosociologica, ecc. con relative tavole, corografie, documentazioni fotografiche;
- relazione tecnica con planimetrie redatte alle scale opportune ( $\leq 1:500$ ) dello stato di fatto: aspetti agronomico-forestali, situazione biomeccanica e fitopatologica della vegetazione arborea preesistente;
- relazione tecnica di progetto dei criteri adottati per le scelte progettuali, dei materiali vegetali e dei manufatti, delle tecniche esecutive, degli aspetti bioecologici ed agronomico-forestali relativamente alla fase di impianto e alla fase di gestione (per i nuovi impianti e per la vegetazione preesistente);
- piano di tutela del verde esistente, con particolare riguardo alla flora e alla vegetazione protetta;
- elaborazioni grafiche e prospettive attraverso le quali vengono illustrate funzioni e tipologie dell'impianto vegetazionale, particolari tecnici, dinamiche vegetazionali, inserimenti paesaggistici, ecc;
- elaborati grafici di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune ( $\leq 1:500$ ) per le principali caratteristiche dell'opera: alberi con evidenziata la copertura a maturità, arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi, piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili, arredi e attrezzature ludiche, pubblica illuminazione, recinzioni, ecc., le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente: l'orientamento, le distanze degli alberi dai manufatti e dalle utenze (aeree e sotterranee), il/i luogo/ghi d'impianto per la messa a dimora;
- computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e quadro economico;
- piano quinquennale di manutenzione delle opere a verde.

Oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

## **ARTICOLO 22 - SCELTA DELLA SPECIE**

La scelta delle specie da impiegare in ambito urbano deve essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali:

- condizioni climatico-ambientali: clima, terreno, presenza di edifici e/o manufatti circostanti;
- caratteristiche vegetazionali delle piante: indice di crescita delle piante, volume delle chiome a maturità, caratteristiche degli apparati radicali, presenza di gravi patogeni e di parassiti dei vegetali stessi;
- finalità dell'impianto: tipo di frequentazione e uso delle aree circostanti da parte della cittadinanza, allergenicità, proprietà estetiche e olfattive delle piante, ecc.

Al fine di evitare la diffusione incontrollata di piante invadenti, dannose od estranee al paesaggio, è vietata la messa a dimora e la propagazione delle infestanti arboree quali, ad esempio, *Ailanthus altissima* (ailanto) e *Robinia pseudoacacia* (robinia, ad eccezione di quelle ornamentali non infestanti, ad es. varietà "Casque rouge").

Non è consigliato inoltre l'impiego di specie esotiche non naturalizzate e di specie anche autoctone nella Regione Marche, ma estranee al paesaggio urbano o rurale tradizionale del territorio comunale di Jesi. Si deve evitare altresì l'impiego di specie per le quali è attestata nel territorio la presenza di parassiti o malattie oggetto di decreti di lotta obbligatoria o che, comunque, ne costituiscono causa di grave deperimento o disseccamento.

Si sconsiglia l'utilizzo di piante da frutto di qualsiasi genere a causa degli inconvenienti che tali specie possano apportare in seguito alla caduta dei frutti.

Si sconsiglia infine l'impiego di generi e specie per le quali sono noti gli inconvenienti che arrecano in ambito urbano quali, ad esempio, gli individui femminili del genere *Populus* e *Ginkgo*.

Potranno viceversa essere impiegati individui di specie affini indenni o cloni delle medesime specie selezionati per la loro resistenza a parassiti o malattie.

Per l'impianto di nuovi alberi e per le sostituzioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità, cioè dovrà provenire da vivai registrati ed il materiale vivaistico dovrà preferibilmente essere dotato di passaporto fitosanitario in quanto attesta l'origine dei vegetali e l'assenza di organismi nocivi.

Si prediligono inoltre le seguenti caratteristiche: fusto diritto e privo di ferite, di aspetto non "filato" e non sciabolato, presenza del prolungamento dell'asse centrale all'interno della chioma (eccetto le var. globose o pendule), assenza di fusti codominanti per le specie con dominanza apicale, ramificazioni



distribuite regolarmente ed equilibratamente in proiezione verticale e orizzontale, rami senza corteccia interclusa, apparato radicale integro e ben conformato (es. assenza di radici strozzanti e spiralate).

Il miglior sviluppo delle piante messe a dimora non dipende soltanto dalla qualità del materiale vivaistico, ma anche dalle cure colturali necessarie per l'attecchimento e l'accrescimento degli apparati radicali e degli organi epigei. Per le piante arboree sono necessari, nei primi due - tre anni dalla messa a dimora, sistemi di ancoraggio che fungano di sostegno senza arrecare inconvenienti e danneggiamenti (da due a quattro pali tutori per pianta con legature non rigide oppure fissaggio sotterraneo della zolla)

### **ARTICOLO 23 - AREE VERDI**

La superficie delle aree verdi da destinare a verde pubblico deve essere calcolata al netto di pavimentazioni, percorsi, manufatti ed altri elementi non vegetali .

La superficie di verde pubblico è costituita da aree:

- sistemate a prato;
- sistemate con tappezzanti erbacee o arbustive;
- Aree di di pertinenza delle pianta arboree ed arbustive non impermeabilizzate;

Nei piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani PEEP, piani PIP, piani particolareggiati, ecc.) le aree verdi pubbliche dovranno avere, di norma, una superficie accorpata non inferiore al 50 % nel rispetto delle Nta del PRG del Comune di Jesi, salvo casi particolari dovuti all'assetto morfologico/urbanistico da valutarsi caso per caso.

L'approvazione da parte dell'Organismo competente dei piani attuativi dovrà essere preceduta dalla verifica in fase istruttoria di tutti gli elaborati relativi al progetto colturale-gestionale del verde e di tutto quanto previsto nel presente articolo.

Nei progetti di opere pubbliche o di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, la documentazione prevista all'articolo 21 dovrà essere integrata con la previsione della copertura arborea e arbustiva a maturità.

In merito alla quota di superficie da destinare a verde nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, a titolo orientativo si indicano le seguenti coperture del suolo (calcoli da effettuare in base alle caratteristiche delle singole specie arboree e arbustive; dal computo devono essere escluse le siepi perimetrali)

come indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Jesi Titolo III Disciplina generale del territorio

Le aree a prato che costituiscono un'unica sistemazione a verde devono essere accorpate, ovvero non solo derivare da spazi di risulta; nel caso in cui occorresse effettuare comunque frazionamenti, le aree di medio - piccole dimensioni (orientativamente da 200 a 2.000 m<sup>2</sup>) devono avere comunque forme e dimensioni tali da consentire adeguate piantagioni e manutenzioni; le piccole aree (inferiori a 200 m<sup>2</sup>), o

le aree piccolissime che si ottengono nella realizzazione del verde stradale, devono, rispettivamente, essere sistemate preferibilmente con arbusti, arbusti tappezzanti, pavimentazioni o, comunque, con materiali porosi e permeabili. Qualora le aree verdi attrezzate venissero realizzate in zone non pianeggianti, esse dovranno avere una superficie accorpata ad inclinazione zero superiore al 30% della loro estensione totale e il 50% della restante superficie non potrà avere una inclinazione superiore al 5%.

I corpi illuminanti artificiali (lampioni) devono essere distanziati il più possibile dagli alberi, evitando di proiettare la luce verso le loro chiome, rispettando i criteri di progettazione previsti dalle disposizioni legislative in materia.

I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali porosi e/o permeabili.

Nelle zone produttive sono inoltre consigliate schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica o con presenza di viabilità pubblica.

Le distanze delle alberature da ogni manufatto edilizio dovrà essere pari al diametro delle chiome a maturità, mentre per le distanze da utenze aeree o sotterranee occorre attenersi alle norme vigenti in materia, sentiti i proprietari e/o i gestori delle reti.

Eventuali deroghe potranno essere motivatamente concesse dagli uffici preposti ed in casi particolari inserendole all'interno dei relativi provvedimenti autorizzativi.

## **ARTICOLO 24 - PARCHEGGI ALBERATI**

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità dell'opera e il suo inserimento paesaggistico eliminando o riducendo gli impatti. L'impianto delle alberate e il conseguente l'orientamento dei posti auto, dovrà essere valutato attentamente in relazione ai punti cardinali disponendo gli alberi in funzione dell'ombreggiamento da produrre .

Si consiglia la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

La superficie di sosta dovrà essere realizzata con materiali permeabili come ad esempio grigliato, mentre le aree di manovra potranno essere realizzate in asfalto o altri materiali impermeabili.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde potrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Si consiglia la scelta di piante adeguate alle condizioni pedoclimatiche, ma anche allo scopo di ombreggiamento cui debbono assolvere evitando specie che possono imbrattare e/o sporcare o ammaccare con cadute di frutti le auto in sosta.

Nella redazione degli elaborati richiesti all'articolo 21, in caso di realizzazione di realizzazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- le alberate dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta;
- la pavimentazione permeabile, la superficie libera e il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti;
- in merito alla scelta della specie occorre escludere le piante arboree che per caratteristiche degli apparati radicali e dei frutti, quali ad esempio i pini (*Pinus spp.*), gli ippocastani (*Aesculus spp.*) e i pioppi (*Populus spp.*), non sono compatibili con la destinazione dell'impianto;
- per ciascuna pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a m<sup>2</sup> 6 per alberi di I grandezza, di 4,5 m<sup>2</sup> per alberi di II grandezza e di m<sup>2</sup> 3 per alberi di III grandezza (le tipologie di alberi di I, II e III grandezza sono definiti nell'allegato B).

Eventuali deroghe potranno essere motivatamente concesse dagli uffici preposti ed in casi particolari inserendole all'interno dei relativi provvedimenti autorizzativi.

## **ARTICOLO 25 - VIALI ALBERATI**

La dotazione di verde della viabilità pubblica, soprattutto quella urbana, riveste un valore non solo ambientale ed architettonico-urbanistico, ma anche paesaggistico, in quanto assolve alla funzione di connessione attuale o potenziale del verde urbano con quello extraurbano e rurale.

Pertanto, nel caso di nuove realizzazioni o di riqualificazione di strade esistenti, la dotazione di verde, se prevista, dovrà essere consona sia al contesto urbano sia alle possibilità di sviluppo delle reti ecologiche.

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, qualora l'alberata o la sistemazione a verde in generale rivesta un'importanza paesaggistica notevole, il comune di Jesi potrà prevedere l'impianto di alberi o siepi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione/accordo con soggetti privati .

La documentazione di progetto prevista all'articolo 21 dovrà essere integrata con una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare danni di rilievo alla vegetazione esistente o a quella di progetto; qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati sia dal punto di vista progettuale che nella successiva loro gestione. La composizione mista, cioè la diversificazione delle specie nella

realizzazione di viali, è utile sia al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti, sia per ovviare a vincoli e limitazioni varie soprattutto presenti in ambito urbano.

La realizzazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi potrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni; tale risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

Tra albero e albero e tra alberi ed edifici la distanza consigliata è quella pari al diametro delle chiome a maturità.

Nei marciapiedi, qualora gli stessi siano adiacenti a edifici, si dovrà determinare il tipo di alberata secondo la seguente articolazione:

- per marciapiedi di larghezza fino a 2,5 m: alberi di III grandezza o fastigiati a sviluppo molto contenuto;
- per marciapiedi di larghezza compresa tra 2,5 e 4 m: alberi di II grandezza o fastigiati;
- per marciapiedi di larghezza superiore a 4 m: alberi di II grandezza.

Le tipologie di alberi di I, II e III grandezza sono definite nell'allegato B.

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a quella pari all'area di pertinenza di alberi di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, misurata a 1,0 m da terra, è pari a 40 cm.

Eventuali deroghe potranno essere motivatamente concesse dagli uffici preposti ed in casi particolari inserendole all'interno dei relativi provvedimenti autorizzativi.

## **ARTICOLO 26 - PARCHI URBANI**

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati hanno funzioni molteplici - ecologiche, sociali, protettive e produttive volte all'erogazione di benefici di diritto fondamentale per la collettività. Essi sono progettati così come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 26/1998.

## **ARTICOLO 27 - GARANZIE E MANUTENZIONI**

La sistemazione a verde non si conclude con la realizzazione dell'impianto, bensì ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo deve essere sempre previsto un periodo di garanzia che non può essere inferiore a 18 mesi o, meglio, due stagioni vegetative, a partire dalla data di piantagione.

Il verde pubblico realizzato da privati la cui gestione e manutenzione sarà effettuata direttamente dal Comune di Jesi potrà essere preso in carico dall'ufficio competente per il verde soltanto ad avvenuto

completo attecchimento di tutti i componenti vegetali. Nei costi di progetto relativi all'impianto dovrà pertanto essere prevista la suddetta garanzia di attecchimento; durante il medesimo periodo di garanzia dovranno essere garantite tutte operazioni necessarie per l'attecchimento stesso tra le quali, in particolare, sfalcio dei prati per favorire l'accestimento delle erbacee perenni e irrigazioni per favorire la radicazione di alberi e arbusti.

Le superfici a verde pubblico per essere prese in carico da parte del Comune di Jesi devono essere state realizzate secondo le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

Le prescrizioni potranno essere modificate solo in seguito ad accordi specifici con il Comune di Jesi .

Non potranno essere prese in carico dal Comune di Jesi opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati dall'ufficio competente per il verde urbano e per le quali non sia stato verificato l'attecchimento di tutti i componenti vegetali da parte del medesimo ufficio competente per il verde.

Il Comune, in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo, potrà imporre l'applicazione di penali di applicarsi in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite

## **CAPO III - VERDE PRIVATO**

### **ARTICOLO 28 - GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO**

La gestione del verde privato è liberamente effettuata dai proprietari o aventi titolo secondo gli standard della buona pratica colturale di cui agli allegati del presente Regolamento, fatte salve le tutele di cui alla L.R. 6/2005 qualora applicabili.

Si applicano altresì le disposizioni di cui al Capo II, Parte II, del presente Regolamento con particolare riferimento alle aree di pertinenza delle piante, alle potature, capitozzature, difesa e abbattimento degli alberi, espianto, trapianto e danneggiamento di alberi e arbusti e alle disposizioni previste per le aree coltivate urbane.

I proprietari o aventi titolo delle formazioni vegetali monumentali o piante secolari ai sensi della l.r. n.6/2005, degli alberi monumentali di cui alla L.n. 10/2013 e delle piante tutelate piante tutelate dal Comune di Jesi ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti ad adottare le modalità gestionali eventualmente indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla legge.

I proprietari di piante poste al confine di strade pubbliche devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che impediscono o limitano l'accrescimento e la verticalità degli alberi posti nelle pertinenze stradali pubbliche.

Le aree agricole ricadenti in ambito urbano sono condotte in armonia con le norme urbanistiche, igieniche, della buona pratica agricola e ambientale, e sono coltivate in modo tale da evitare l'erosione del suolo.

Gli aventi titolo in particolare devono evitare di lavorare il terreno nella fascia di 2 metri di larghezza adiacente scarpate o strade, provvedere a realizzare fossi di guardia su scarpate e altre sistemazioni idraulico-agrarie eventualmente necessarie, tenere sempre puliti e funzionali i fossi per lo smaltimento delle acque piovane adiacenti le strade ed i corsi d'acqua, evitare, nelle aree in pendenza, le lavorazioni a ritocchino.

### **ARTICOLO 29 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO**

I progetti del verde in ambito privato e anche in ambito rurale, nei casi previsti dalla normativa nazionale e regionale e comunale vigente ed in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 6/2005 e s.m. e i., devono essere corredati dai seguenti elaborati:

relazione tecnica illustrativa concernente il verde esistente e quello di nuovo impianto comprensiva delle planimetria delle aree verdi e/o piantagioni da realizzare con indicazione delle specie, dei luoghi e delle distanze di impianto.

## **CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI**

### **ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA**

Per la lotta contro i parassiti e le malattie dovranno essere privilegiate misure preventive, il cui scopo è quello di diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e migliorarne le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere attuata obbligatoriamente attraverso i seguenti accorgimenti:

- la scelta di specie adeguate;
- l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- per gli alberi, in particolare, la prevenzione dovrà essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti: la costituzione di adeguate aree di pertinenza, la protezione delle stesse e l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

### **ARTICOLO 31 - METODI DI LOTTA AI PARASSITI E ALLE MALATTIE**

Si dovranno preferire metodologie di intervento di tipo agronomico o biologico e, solo in casi particolari, di tipo chimico.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, pena l'applicazione della sanzione.

La lotta chimica nelle aree pubbliche o aperte al pubblico all'interno dei centri abitati è vietata dalla Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25; si può derogare da tale divieto soltanto previa autorizzazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

I principi attivi eventualmente da utilizzare dovranno essere scelti in base ai seguenti criteri:

- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale e, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;

- rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento al Dlgs 150/2012 che recepisce la Direttiva comunitaria 2009/128/CE e del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

- I prodotti fitosanitari, come da normativa vigente, possono essere utilizzati solamente da operatori in possesso del "patentino" rilasciato dalla Regione Marche ai sensi del PAN - Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014

E' inoltre fatto obbligo di delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso a non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito. Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

E' vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

### **ARTICOLO 32 - LOTTA OBBLIGATORIA**

La presenza sul territorio nazionale di parassiti e malattie delle piante di particolare aggressività e virulenza determina la necessità di emanazione di Decreti ministeriali di lotta obbligatoria.

La lotta a tali parassiti e malattie deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dai suddetti decreti e dagli atti conseguenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

### **ARTICOLO 33 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA**

Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde. In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamature).

Soltanto per le alberate stradali, le aree sistemate con pavimentazioni o inerti, le piccole aiuole, le aree verdi infestate da specie vegetali non altrimenti eliminabili, le aree rurali e i terreni da preparare per la messa a dimora di piante ornamentali, oltre ai suddetti mezzi agronomici si potrà intervenire con erbicidi (diserbanti) secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale distribuiti nel periodo autunno invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari distribuiti nel periodo primaverile - estivo.

Si consiglia l'uso di prodotti naturali, che svolgono l'azione desiderata ma non alterano i rapporti con l'ambiente, con gli animali e le attività antropiche.



In aree private, urbane e rurali, ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici diserbanti. Sono comunque da preferirsi interventi di tipo fisico, quali ad esempio il pirodiserbo, in quanto garantisce la mancanza assoluta di residui nocivi sul terreno, o con attrezzi manuali e decespugliatori.

Per quanto concerne le specie rampicanti (soprattutto edera) su piante arboree, si dovranno effettuare interventi di contenimento mediante recisione dei fusti delle rampicanti stesse, avendo cura di non danneggiare la corteccia degli alberi ospite. Tale operazione è necessaria solo qualora i rampicanti compromettano con evidenza la vitalità di esemplari di particolare rilevanza.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano in caso di aree destinate dal Comune all'evoluzione spontanea .

## **CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE**

### **ARTICOLO 34 - SANZIONI**

Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi, in particolare di quelle di cui alla l.r. n. 6/2005, dai regolamenti comunali, provinciali (es. di polizia rurale) e regionali, le inosservanze alle norme del presente Regolamento comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

### **ARTICOLO 35 - NORME FINANZIARIE**

I proventi derivanti dalle misure di compensazione ed indennizzo previste dalla L.R. n. 6/2005, nonché dagli accertamenti di inosservanze al presente Regolamento comunale dovranno essere introitati in un apposito capitolo vincolato del bilancio comunale destinato all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione delle formazioni vegetali monumentali.

### **ARTICOLO 36 - NORME IN CONTRASTO E MODIFICHE**

Le norme del presente Regolamento comunale possono essere derogate o modificate ai sensi dell'art. 20, comma 6, ultimo paragrafo, della l.r. n. 6/2005, soltanto per mezzo di Deliberazione del Consiglio Comunale di Jesi .

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunale sono abrogate tutte le norme e gli atti comunali recanti disposizioni in materia di verde urbano ed extraurbano in contrasto con il presente Regolamento.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento comunale si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATO A – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO				
Fruibilità	Caratteristiche topografiche minime	Funzione prevalente	Caratteristiche dell'area	Categoria
T O T A L E Verde pubblico accessibile senza limitazioni	S.A.P. > 20.000 mq inclinazione media < 10%	RICREATIVA	aree verdi e giardini di vasta superficie, con presenza o assenza di attrezzature ludiche e strutture di servizio e con presenza o assenza di elementi vari (edifici di servizio, specchi e corsi d'acqua, ecc.)	PARCO PUBBLICO
	S.A.P. > 2.000 e < 20.000 mq inclinazione media < 5%		aree verdi e giardini di media superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE ATTREZZATO
			aree verdi e giardini di media superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE NON ATTREZZATO
	S.A.P. > 200 e < 2.000 mq inclinazione media < 5%		aree verdi e giardini di piccola superficie, con presenza di attrezzature ludiche e di arredo e strutture di servizio	VERDE DI QUARTIERE VICINALE ATTREZZATO
			aree verdi e giardini di piccola superficie, con scarsa presenza o assenza di attrezzature ludiche e di arredo	VERDE DI QUARTIERE VICINALE NON ATTREZZATO
P A R Z I A L E verde pubblico e privato accessibile con limitazioni di tipo e grado diverso	S.A.P. variabile inclinazione media variabile	RICREATIVA	aree verdi e giardini di servizio per nidi, centri gioco per l'infanzia, scuole di ogni ordine e grado	VERDE SCOLASTICO
		ESTETICA	aree verdi e giardini di pertinenza dei cimiteri	VERDE CIMENTERIALE
		ESTETICA	aree verdi e giardini aventi S.A.P. < 200 mq, parcheggi, aiuole spartitraffico, banchine stradali, aiuole fiorite, aiuole sotto alberate	VERDE STRADALE
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza degli impianti sportivi, escluse le aree dedicate all'attività sportiva vera e propria	VERDE SPORTIVO
		CULTURALE	aree verdi e giardini di ville storiche e aree archeologiche, orti botanici, arboreti, bioparchi, ecc	VERDESTORICO-SCIENTIFICO
		RICREATIVA	aree verdi e giardini di pertinenza di edifici pubblici e privati e di altre strutture (ospedali, università, campeggi ecc.)	VERDE PENITENZIALE
		PRODUTTIVA	orti, vivai, colture arboree, arbusti ve ed erbacee	VERDE AGRICOLO
		ECOLOGICA	componente effettivo o potenziale della rete ecologica (sponde, incolti, siepi, macchie e boschetti, filari, zone di rispetto di reti e impianti ecc.)	VERDE DI COLLEGAMENTO

S.A.P. Superficie Accorpata Permeabile

Il verde urbano è costituito da elementi territoriali areali, lineari e puntiformi caratterizzati dalla presenza, predominante, di vegetali arborei e/o arbustivi e/o erbacei.

Un elemento areale è definito genericamente area verde qualora non raggiunga dimensioni superiori ad una determinata soglia, al di sopra della quale viene definito **parco pubblico**. Un parco, grazie alle sue dimensioni ed eventualmente alla sua dotazione di attrezzature e strutture, è al servizio di tutta la cittadinanza mentre le aree verdi, definite propriamente **aree verdi di quartiere**, sono generalmente fruite soltanto da parte

degli abitanti di una determinata zona della città. Le aree verdi di quartiere sono, a loro volta, suddivise in base ad una soglia dimensionale per distinguere le piccole are verdi a servizio soprattutto da chi risiede nelle abitazioni circostanti (**aree verdi di quartiere vicinali**). Tutti gli elementi areali concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Gli elementi lineari sono costituiti da formazioni vegetali, quali le siepi e le alberate, che possono essere cartografate mediante linee; gli elementi puntuali, quali ad esempio gli alberi o gli arbusti isolati oppure i singoli esemplari che costituiscono un'alberata, sono quelli che possono essere cartografati mediante punti; ovviamente sia gli elementi lineari sia gli elementi puntuali non concorrono alla formazione del dato di superficie complessiva di verde urbano.

Il termine di **giardino** viene riservato alle aree verdi chiuse, cioè recintate da muri, siepi, reti o edifici.

**La fruibilità** cioè la possibilità e il grado di utilizzo da parte della cittadinanza di una determinata area verde, è totale per le aree verdi pubbliche.

Per altre aree verdi pubbliche la fruibilità è parziale in quanto si tratta, come ad esempio nel caso dei giardini scolastici, di fruizione legata a usi particolari delle strutture a cui sono annesse. La fruibilità è considerata parziale anche in tutti i casi le superfici non sono accessibili per diversi motivi (aree non calpestabili o non raggiungibili come nel caso delle aiuole fiorite, che rappresentano solo un "arredo" o nel caso delle banchine stradali che, ovviamente, non possono essere fruite come un giardino.

Ogni area verde esercita una pluralità di funzioni che derivano principalmente dalla qualità e quantità di elementi vegetali in essa presente:

ricreativa, estetica, culturale, produttiva, ecologica, ecc. In base alla sua conformazione, alla sua posizione fisiografica e territoriale, e a vari altri parametri è comunque possibile definire una **funzione prevalente**.

Per superficie permeabile s'intende una superficie di terreno interamente coperta da specie vegetali erbacee, arbustive, arboree oppure da inerti e pacciamature (autobloccanti, ghiaia, corteccia, ecc.) oppure da terreno nudo; non è una superficie coperta da strade o piattaforme asfaltate o, comunque, da superfici impermeabili. Per superficie accorpata si intende una superficie non scata da strade asfaltate: ad esempio un'area verde è considerata accorpata anche se è attraversata interamente da una pista ciclo-pedonale o da una staccionata. La S.A.P. (**Superficie Accorpata Permeabile**) è una superficie che presenta entrambe le suddette caratteristiche.

Per **attrezzature ludiche** si intendono i giochi per bambini e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, finalizzati allo svago e al gioco.

Per **attrezzature di arredo** si intendono le panchine, i tavoli, i cestini, le fioriere e, in generale, tutti i manufatti, generalmente amovibili, che migliorano la fruibilità di un'area verde.

Per **strutture di servizio** si intendono le recinzioni e i cancelli, le staccionate, i percorsi pavimentati, le piste polivalenti, gli impianti di irrigazione e di illuminazione, ecc. e, in generale, tutti i manufatti fissi che migliorano la fruibilità e la sicurezza di un'area verde

## ALLEGATO B - CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITÀ', ETÀ' DI SERVIZIO DEGLI ALBERI IN AMBIENTE URBANO

Le classi di grandezza, cioè le dimensioni che assumono le chiome a maturità, è determinato dai fattori genetici ed è condizionato da quelli ambientali.

In ambiente urbano, nel definire lo sviluppo a maturità, concorrono anche le modalità di gestione e i danneggiamenti di cui sono oggetto gli alberi.

Nella seguente tabella le classi di grandezza, riportate per le specie più diffuse nel verde urbano, sono pertanto stabilite a titolo indicativo.

Ai fini pratici si può assumere quanto segue:

le piante di III° (terza) grandezza difficilmente superano i 12 m di altezza;

le piante di II° (seconda) grandezza non superano, di norma, i 18 m di altezza;

le piante di I° (prima) grandezza possono superare i 18 m di altezza.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE	CLASSE DI GRANDEZZA
<i>Aesculus hippocastanum</i>	ippocastano	<i>Platanus x acerifolia</i>	platano	PRIMA
<i>Celtis australis</i>	bagolaro	<i>Populus alba</i>	pioppo bianco	
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore	<i>Populus tremula</i>	pioppo tremolo	
<i>Liquidambar styraciflua</i>	liquidambar	<i>Quercus robur</i>	farnia	
<i>Liriodendron tulipifera</i>	liriodendro	<i>Salix alba</i>	salice bianco	
<i>Magnolia grandiflora</i>	magnolia	<i>Tilia spp</i>	tiglio	
<i>Pinus halepensis</i>	pino d'Aleppo	<i>Ulmus minor</i>	olmo comune	
<i>Pinus pinaster</i>	pino marittimo	<i>Ulmus pumila</i>	olmo siberiano	
<i>Pinus pinea</i>	pino da pinoli			
<i>Acer campestre</i>	acero comune	<i>Melia azedarach</i>	melia	SECONDA
<i>Aesculus X carnea</i> var. Briotii	ippocastano rosso	<i>Morus alba</i>	gelso bianco	
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero	<i>Morus nigra</i>	gelso nero	
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco	<i>Pyrus calleryana</i> (var. da fiore inermi)	pero da fiore	
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello	<i>Quercus ilex</i>	leccio	
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	frassino ossifillo	<i>Quercus pubescens</i>	roverella	
<i>Gleditsia triacanthos</i> var. Inermis	spino di Giuda	<i>Robinia pseudacacia</i> var. UmbracuHfera	robinia	
<i>Salix viminalis</i>	salici da vimini			
<i>Albizzia julibrissin</i>	albizzia	<i>Quercus x turneri</i>	quercia di Tumer	TERZA
<i>Cercis siliquastrum</i>	albero di Giuda	<i>Salix babylonica</i>	salice piangente	
<i>Eleagnus angustifolia</i>	olivello di Boemia	<i>Tamarix spp</i>	tamerice	
<i>Lagerstroemia indica</i>	lagerstroemia	<i>Taxus boccata</i>	tasso	

Questo elenco non costituisce una lista di specie da utilizzare a priori nel verde urbano.

Esso difatti non è esaustivo poiché, a seguito di analisi dei fattori stazionali, paesaggistici, gestionali, ecc. è comunque possibile individuare altre specie da mettere a dimora.

Viceversa, localmente possono essere presenti fattori limitanti o addirittura contrastanti l'attecchimento e lo sviluppo delle specie qui elencate. In ogni caso occorrerà valutare la presenza nel territorio di gravi fitopatie, che possono determinare la necessità o l'opportunità di non impiegare determinate specie e privilegiare materiale vivaistico con limitate necessità di manutenzione, quali ad esempio varietà e cultivar scarsamente spollonanti, non fruttificanti, ecc.

A titolo puramente indicativo si riporta la copertura a maturità delle principali specie arboree impiegate nel verde urbano (le varietà fastigate rientrano tra le piante a chioma stretta). Le reali dimensioni a maturità delle chiome degli alberi dipendono dal patrimonio genetico del singolo individuo e sono condizionate da fattori pedoclimatici locali.

<b>CHIOME LARGHE (raggio superiore a 6 m)</b>	<b>CHIOME MEDIE (raggio da 3 a 6 m)</b>	<b>CHIOME STRETTE (raggio fino a 3 m)</b>
<i>Aesculus hippocastanum</i> ippocastano	<i>Aesculus X carnea</i> "Briotii" ippocastano rosso	<i>Albizia julibrissin</i> albizzia
<i>Celtis australis</i> bagolaro	<i>Acer campestre</i> acero campestre	<i>Alnus glutinosa</i> ontano nero
<i>Fraxinus excelsior</i> frassino maggiore	<i>Carpinus betulus</i> carpino bianco	<i>Lagerstroemia indica</i> lagerstremia
<i>Liriodendron tulipifera</i> liriodendro	<i>Fraxinus oxycarpa</i> - <i>Fraxinus ornus</i> frassino ossifillo – orniello	<i>Cercis siliquastrum</i> albero di Giuda
<i>Magnolia grandiflora</i> magnolia	<i>Gleditsia triacanthos</i> "Inermis" spino di Giuda	<i>Cupressus sempervirens</i> cipresso
<i>Pinus halepensis</i> - <i>P. pinea</i> pino d'Aleppo — pino da pinoli	<i>Koelreuteria paniculata</i> koelreuteria	<i>Elaeagnus angustifolia</i> olivello di Boemia
<i>Platanus x acerifolia</i> platano	<i>Liquidambar styraciflua</i> liquidambra	<i>Melia azedarach</i> melia
<i>Populus alba</i> - <i>P. nigra</i> pioppo bianco - pioppo nero	<i>Morus alba</i> <i>M. nigra</i> <i>M. plataniifolia</i> gelsi	<i>Populus nigra</i> "Italica" pioppo cipressino
<i>Quercus ilex</i> - <i>Q. pubescens</i> <i>Q. robur</i> leccio - roverella – farnia	<i>Populus tremula</i> pioppo tremulo	<i>Robinia pseudoacacia</i> robinia
<i>Tilia</i> spp. tiglio	<i>Prunus avium</i> ciliegio	<i>Pyrus calleryana</i> pero da fiore
<i>Salix alba</i> salice bianco	<i>Salix fragilis</i> - <i>S. viminalis</i> salice fragile - salice da vimini	<i>Tamarix gallica</i> - <i>T. africana</i> tamerice minore - tamerice maggiore
<i>Ulmus minor</i> ~ <i>U. pumila</i> olmo campestre - olmo siberiano	<i>Sophora japonica</i> sofora	<i>Taxus boccata</i> tasso

A titolo indicativo si riporta l'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica, di alcune specie utilizzate come alberate stradali. Tale età, qualora non si tratti di esemplari monumentali o secolari, può essere assunto come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare.

<b>GENERI E SPECIE</b>	<b>ANNI</b>
<i>Robinia</i> spp. (robinie)	40-50
<i>Populus</i> spp. (pioppi)	40-60
<i>Acer</i> spp. (aceri)	40-70
<i>Carpinus</i> spp. (carpini) e <i>Sophora japonica</i> (sofora)	50-70
<i>Fraxinus</i> spp. (frassini)	60-80
<i>Aesculus hippocastanum</i> (ippocastano)	70-80
<i>Celtis australis</i> (bagolaro)	80-90
<i>Pinus pinea</i> (pino domestico), <i>Quercus</i> spp. (querce), <i>Tilia</i> spp. (tigli) e <i>Ulmus campestre</i>	80-100
<i>Platanus x acerifolia</i> (platano)	100-120

## ALLEGATO C - POTATURA DEGLI ALBERI

### REGOLE DI POTATURA

La potatura degli alberi consiste nell'asportazione parziale o totale di branche, cioè delle ramificazioni di ordine primario, e dei rami, cioè delle ramificazioni di ordine superiore al primo.

La potatura di un albero deve essere effettuata, per quanto possibile, rispettando la ramificazione naturale della specie e quindi mediante la tecnica del **taglio di ritorno**, con la quale si rilascia almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro pari almeno a un terzo di quello da recidere.

Al fine di evitare eccessivi stress da parte dell'albero, la disciplina suggerisce delle modalità di intervento; non asportare più di un terzo del volume della chioma se la pianta è giovane, non più di un quarto se la pianta è adulta, non più di un decimo se la pianta è matura, le parti secche e instabili se la pianta è senescente; con la **potatura verde**, che si effettua nel periodo vegetativo, non si deve asportare più di un decimo della chioma.

Tuttavia le modalità dovranno essere stabilite individuo per individuo tenendo in considerazione la specie nonché le caratteristiche morfologiche della specie e anche il contesto in cui deve svolgersi se albero o siepe singola o se inserite in un filare o alberatura stradale.

La potatura deve essere comunque effettuata da personale qualificato in grado di svolgere con mezzi adeguati tale operazione .

I tagli di potatura devono essere netti e obliqui, devono rispettare il **collare** della branca o del ramo, non devono lasciare monconi, evitando **scosciature**, cioè lacerazioni dei tessuti sottostanti del fusto.

Di norma è necessario evitare il taglio di grosse branche e rami e cioè, negli alberi adulti e maturi, quelli con diametro alla base superiore a cm 10.

Sono fatte salve ulteriori prescrizioni contenute in altre norme di settore, quali, ad esempio, quelle concernenti la difesa e la lotta fitosanitaria (es. lotta obbligatoria al cancro colorato del platano).

### TIPI DI POTATURA

La **potatura di impianto**, quella cioè effettuata agli alberi di nuova piantagione, se necessaria, va effettuata dopo il superamento della crisi di trapianto;

la **potatura di allevamento** o di **formazione** preferibilmente deve essere effettuata entro dieci anni dalla piantagione.

Alle latifoglie adulte si pratica la **potatura di diradamento** o quella **di contenimento (a tutta cima)**

che si effettuano, rispettivamente, mediante l'asportazione di interi rami o applicando la tecnica del **taglio di ritorno** a tutti gli assi vegetativi; sono sconsigliate la **speronatura**, detta anche **taglio corto** e la **spuntatura**, detta anche **taglio lungo**, intese come potature effettuate senza la tecnica del **taglio di ritorno**.

Alle conifere di tutte le età si pratica solitamente la **spalcatura**, cioè l'asportazione di uno o più **palchi** (rami inseriti sul fusto alla medesima altezza) dal basso fino al terzo inferiore della chioma;

eventualmente è ammessa anche la **potatura di diradamento**. Alle conifere con dominanza della gemma apicale, quali ad esempio i cedri e gli abeti, non va tagliato il cimale.

La **potatura di rimonda** e quella **fitosanitaria** consistono nell'asportazione delle parti secche, malate e deperienti; di norma, questa è la sola potatura ammissibile nel caso di piante mature o senescenti


### EPOCA DI POTATURA

La potatura, salvo particolari necessità e/o urgenze, non deve essere effettuata nel periodo che va dall'emissione delle nuove foglie e due o tre settimane prima del riposo vegetativo:



orientativamente, quindi, la potatura degli alberi non va effettuata nei mesi da marzo a settembre/ottobre. La potatura, come anche la capitozzatura, non deve altresì essere effettuata, salvo particolari necessità e/o urgenze, nei periodi di riproduzione dell'avifauna, ovvero nei mesi da marzo a giugno.

In definitiva la potatura deve preferibilmente essere effettuata nei mesi di gennaio, febbraio, parte di ottobre (a seconda della fisiologia della specie), novembre, dicembre. In ogni caso i periodi più adatti, in funzione della specie botanica e delle locali condizioni pedo-climatiche e fitopatologi che, possono essere stabiliti puntualmente a seguito di specifico studio agronomico-forestale.






Figura 2 – eliminazione dei rami

A - potatura di rami di conifera con tecnica errata (presenza del moncone);

B - potatura di rami di conifera con tecnica errata (asportazione del collare);

C - potatura di rami di conifera con tecnica corretta (assenza di monconi e rilascio del collare);

D - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (presenza del moncone);

E - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica errata (asportazione del collare);

F - eliminazione di ramo di latifoglia con tecnica corretta (assenza di moncone e rilascio del collare).

## ALLEGATO D CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI DA VERSARE ALL'ENTE COMPETENTE IN CASO DI ABBATTIMENTO AUTORIZZATO DI ALBERI AD ALTO FUSTO E DI SIEPI TUTELATE (DGR N. 813/2014)

*Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, articoli 23, comma 3bis e 24, comma 4.*

Di seguito sono riportate due modalità alternative di calcolo dell'indennizzo.

### 1. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DI COSTI STANDARD.

#### a. Criterio n. 1. Importo minimo base dell'indennizzo.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto tutelati è pari a 30,00 euro per ogni soggetto.

L'importo minimo base dell'indennizzo che devono corrispondere gli aventi diritto all'abbattimento autorizzato di siepi tutelate è pari a 10,00 euro per ogni metro lineare di siepe.

#### b. Criterio n. 2. Localizzazione.

Gli importi minimi base sopra indicati sono aumentati di 10,00 euro qualora l'albero ad alto fusto e/o la siepe (per ogni metro lineare) tutelati ricadano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico (D. lgs. n. 42/2004 e s.m.) e/o idrogeologico (RDL n. 3267/1923). Qualora la siepe venga eliminata per essere ricostituita con siepe di medesima lunghezza di specie autoctone il criterio n. 2 non si applica.

#### c. Criterio n. 3. Diametro dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 20,00 euro ogni dieci centimetri di diametro, e sue frazioni, superiore al minimo di 15 centimetri, da rilevare a m. 1,30 da terra (c.d. "a petto d'uomo"), stabilito nella definizione di albero ad alto fusto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. n. 6/2005 e s.m.

#### d. Criterio n. 4. Secolarità dell'albero ad alto fusto.

L'importo minimo base è aumentato di 50,00 euro nel caso si tratti di albero ad alto fusto secolare con secolarità stabilita ai sensi dell'allegato 1 della l.r. n. 6/2005 e s.m. o, sino alla sua vigenza in ambito urbano per effetto dell'articolo 34, comma 4 della stessa legge, dall'articolo 4, comma 2, della l.r. n. 7/1985 (75 anni di età).

#### Esempio relativo ad un albero

*Indennizzo relativo l'abbattimento di un albero ricadente in vincolo paesaggistico, di diametro a m. 1,30 da terra di 25 centimetri, non secolare:*

**Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 10,00 (criterio n. 2) + € 20,00 (criterio n. 3) + € 0,00 (criterio n. 4) = € 60,00**

#### Esempio relativo ad una siepe

*Indennizzo per l'estirpazione, senza sostituzione per reimpianto della stessa mediante l'utilizzo di specie autoctone, di una siepe di 3 metri lineari ubicata in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico estrema periferia:*

**Importo indennizzo = € 30,00 (criterio n. 1) + € 30,00 (criterio n. 2) = € 60,00**

### 2. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO SULLA BASE DELL'APPLICAZIONE DI CRITERI DI CALCOLO DELLO STESSO.

Si applica la seguente metodologia di calcolo.

Il criterio è di tipo parametrico, in quanto ne fanno parte tre indici:

- **E - *Indice estetico e dello stato fitosanitario;***
- **U - *Indice di localizzazione;***
- **G - *Indice di dimensione.***

In tal modo si considerano, in maniera semplice, gran parte degli elementi che determinano il *valore* di un albero o di una siepe (per metro lineare e sue frazioni).

Non sono considerati in questa sede elementi di altra natura (ad es.: il valore storico, monumentale, scientifico, ecc.) che comportano la necessità di adottare altri criteri estimativi.

**E - *Indice estetico e dello stato fitosanitario.*** Questo parametro oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario, per il quale si assegna un punteggio variabile da 3 a 0,5; vigore vegetativo, con punteggio variabile da 4 a 1; posizione spaziale, con punteggio massimo di 3 per alberi isolati e minimo di 1 per alberi appartenenti a gruppi con molti altri alberi. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi. Per alberi/siepi senza vigore e malati l'indice è pari a 1; per alberi/siepi in pessime condizioni è pari a 0,5.

<b>INDICE ESTETICO E DELLO STATO FITOSANITARIO</b>						<b>E</b>
<b>stato fitosanitario</b>		<b>vigore vegetativo dell'albero/siepe</b>		<b>posizione spaziale (da applicare solo per gli alberi)</b>		
albero/siepe sana	3	ottimo	4	albero isolato	3	
albero /siepe con fitopatie	2	buono	3	albero in filare	2	
albero /siepe con notevoli fitopatie	1	medio	2	albero in piccolo gruppo	1	
albero /siepe a fine ciclo vegetativo	0,5	scarso	1	albero in grande gruppo	0,5	

**U - *Indice di localizzazione.*** Questo indice varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicato l'albero o la siepe. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico-ricreativo e quelli minimi nelle aree dove la vegetazione arborea singola, in filare, in siepe od in gruppo è generalmente più presente.

<b>INDICE DI LOCALIZZAZIONE</b>	<b>U</b>
centro – centro storico	10
prima periferia	8
media periferia e centri abitati delle frazioni	6
estrema periferia	4
zone rurali	2

**G - Indice di dimensione (da applicare solo per gli alberi).** Si ricava dal diametro del fusto a 1,30 m. di altezza da terra.

diámetro (cm) a m. 1,30	G
da 15 a 20	3
da 21 a 25	4
da 26 a 30	5
da 31 a 35	7
da 36 a 40	9
da 41 a 45	11
da 46 a 50	13
da 51 a 60	15
da 61 a 70	17
da 71 a 80	19
Oltre 80	21

Gli indici si riferiscono ad alberi sviluppatasi in assenza di interventi cesori. Se invece gli alberi sono stati sottoposti a potature oppure sono presenti cavità al fusto, l'importo dell'indennizzo deve essere corretto mediante determinate riduzioni percentuali definite *deprezzamento (d)*.

DEPREZZAMENTO	d
per potatura leggera	10
per potatura forte	30
per cavità o inclinazione media del fusto (20° - 30°)	50
per potatura forte e cavità o forte inclinazione del fusto (oltre 30°)	70

L'importo dell'indennizzo dell'albero o della siepe, tenuto conto che per queste non si applicano la "posizione spaziale" dell'indice **E** e gli indici **G** e **d**, si calcola quindi mediante la seguente formula:

$$\text{Importo indennizzo} = E \times U \times G / 100 \times (100 - d)$$

**Esempio relativo ad un albero**

*Importo indennizzo di un albero di stato fitosanitario ottimale e buon vigore vegetativo, facente parte di un filare stradale ubicato in estrema periferia, avente diametro a 1,30 m. di 25 cm., mai potato, con fusto verticale e senza cavità:*

$$\text{Importo indennizzo} = 8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 0) = \text{€ } 96,00$$

*La medesima pianta, se fortemente potato, assumerà il seguente importo di indennizzo:*

$$\text{Importo indennizzo} = 8 \times 4 \times 3 / 100 \times (100 - 30) = \text{€ } 67,20$$

**Esempio relativo ad una siepe**

*Importo indennizzo di una siepe di 3 metri lineari, di stato fitosanitario che denota fitopatie ma con buon vigore vegetativo, ubicata in estrema periferia:*

**Importo indennizzo di un metro lineare di siepe =  $5 \times 4 / 100 \times (100 - 0) = \text{€ } 20,00$**

**Importo indennizzo di 3 metri lineari =  $3 \times \text{€ } 20,00 = \text{€ } 60,00$**

*La medesima siepe, con notevoli fitopatie e scarso vigore vegetativo, assumerà il seguente valore di indennizzo:*

**Importo indennizzo di un metro lineare di siepe =  $2 \times 4 / 100 - (100 - 0) = \text{€ } 8,00$**

**Importo indennizzo di 3 metri lineari =  $3 \times \text{€ } 8,00 = \text{€ } 24,00$**

**Dato che le due metodologie portano a importi di indennizzo differenti, pur se non significativamente disformi, il calcolo di entrambi gli importi dell'indennizzo può costituire il "range" (dal minimo al massimo) entro cui l'Ente competente può collocare la scelta dell'importo ritenuto congruo.**

**Resta comunque a discrezione del comune di Jesi definire gli indennizzi in caso di abbattimento non autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate.**

## **NOTIZIE RELATIVE AL PROCESSO DI FORMAZIONE**

**Legge regionale 15 Luglio 1988 n 25:** divieto dell'uso di fitofarmaci nei centri abitati

**Legge regionale 27 Luglio 1998, n. 26:** Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani.  
Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41.

**Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:** Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

**Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6:** Legge Forestale Regionale

**Legge 10 del 14 gennaio 2013:** legge per la tutela degli alberi monumentali

**Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3:** Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n.6 “Legge forestale regionale”.

**DGR n 813 del 7 luglio 2014:** Adozione dei criteri per la determinazione degli indennizzi da versare all'ente competente in caso di abbattimento autorizzato di alberi ad alto fusto e di siepi tutelate

**Piano Regolatore del Comune di Jesi:** Piano Regolatore Generale: **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**DGR 603 del 27.07.2015:** Adozione schema di regolamento del verde pubblico e delle formazioni caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano

**Dlgs 150/2012** Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014

**D.Lgs. n. 214/2005** (Passaporto Fitosanitario)